


CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA



GRUPPO CONSILIARE
DEL P.C.I.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 434/A IV Legislatura


P R O P O S T A D I L E G G E

"Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
extracomunitari in Puglia"

Isabella Massafra
Francesco Saponaro
Nicola Mansueto
Silvia Godelli
Nicola Dirodi
Zenone Iafrate
Marcello Strazzeri
Loris Fortunato
Benito Piccigallo
Mauro Simone
Michele Pizzicoli
Nicola Occhiofino
Angelo Rossi

Isabella Massafra
Francesco Saponaro
Nicola Mansueto
Silvia Godelli
Nicola Dirodi
Zenone Iafrate
Marcello Strazzeri
Loris Fortunato
B. Piccigallo
Mauro Simone
Michele Pizzicoli
Nicola Occhiofino
Angelo Rossi

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**



**GRUPPO CONSILIARE
DEL P.C.I.**

R E L A Z I O N E

La visibilità della presenza degli immigrati extra-europei in Italia ha prodotto negli ultimi tempi un ampio dibattito nella società e tra le forze politiche utile ad approfondire la conoscenza del fenomeno e a predisporre provvedimenti legislativi e atti amministrativi adeguati a regolamentare i rapporti tra gli immigrati e lo Stato e i cittadini italiani.


La quasi totalità degli immigrati extra-europei in Italia cerca un lavoro, vuole affermare il diritto, che ogni cittadino del mondo dovrebbe vedersi riconosciuto, a vivere decorosamente la propria vita in libertà, al di là delle condizioni economiche e politiche del proprio paese di origine.

All'affermazione di questi inalienabili diritti non può essere opposto alcun impedimento seppure seriamente motivato da condizioni oggettive, in quanto l'unico risultato che si consegue, e questo è stato ampiamente provato, è l'ampliamento dell'area della clandestinità che produce gravi danni ai lavoratori immigrati e ai cittadini italiani, con effetti devastanti sulla qualità della convivenza civile.

Questa profonda convinzione deve essere alla base di qualsiasi tipologia di intervento, se si vuole che ci sia corrispondenza tra le enunciazioni di principio e l'azione pratica e quotidiana di chi ha il compito e il dovere di operare.

Non si vogliono con ciò nascondere le gravi contraddizioni che inevitabilmente producono una presenza di forza lavoro esterna esuberante in quelle aree del paese dove una determinata politica economica non è stata in grado di assorbire gli elevati livelli di disoccupazione, o l'incremento della richiesta di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**



**GRUPPO CONSILIARE
DEL P.C.I.**

servizi laddove non esistono o versano in stato di grande dissesto, o la crescita delle domande di abitazioni quando il mercato privato non è in alcun modo sotto controllo e produce migliaia di sfratti all'anno, e l'intervento pubblico è lento e si attesta abbondantemente al di sotto della domanda esplicita di lavoratori italiani.

Queste contraddizioni devono essere governate e la realizzazione di una politica idonea a risolvere i problemi connessi alla presenza degli immigrati in Italia può concorrere alla soluzione positiva di queste annose questioni.


L'intervento mirato del governo centrale è determinante, ma altrettanto necessario e urgente è l'intervento delle Regioni.

L'esigenza fondamentale è quella di conoscere la realtà degli immigrati in Puglia, obiettivo non facilmente perseguibile in quanto nella nostra Regione la mancanza di osservatori e di strumenti istituzionali di rilevazione si intreccia con la caratteristica prevalente della popolazione immigrata che è quella della clandestinità, determinata dalla tipologia del mercato del lavoro, soprattutto in agricoltura e degli spazi garantiti dal mercato del lavoro autonomo.

Pertanto i dati disponibili sull'immigrazione ufficiale che risalgono all'ultimo censimento istat 1981, ma anche più recenti ricavabili dalle tabelle del Ministero degli Interni non danno la reale dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio, né la sua articolazione territoriale.

Gli unici dati certi arrivano, tramite gli enti locali, da quelle aree dove una forte presenza anche stagionale degli immigrati determina problemi gravissimi.

Queste situazioni impongono l'urgenza di un intervento tempestivo e mirato, e l'approvazione di una legge regionale in tempi brevi.




In applicazione dello Statuto regionale, della normativa comunitaria, della legge n.49/87, n.943/86, rispettivamente sulla cooperazione internazionale e sulla regolarizzazione dei diritti degli immigrati extracomunitari e del decreto ministeriale n.416 del 31/12/89 sulla nuova regolamentazione in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nonché sulla regolarizzazione degli immigrati ed apolidi già presenti sul territorio dello Stato, la Regione sviluppa nelle materie attribuitele dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato iniziative utili a rimuovere le cause che ostacolano l'inserimento sociale, culturale ed economico dei cittadini extracomunitari.

La legge è articolata in 18 articoli, sistemati in 4 titoli: I i principi generali, II gli strumenti di partecipazione, III la programmazione e la tipologia degli interventi, IV disposizioni finanziarie.

Con l'istituzione della consulta e con la promozione delle associazioni degli immigrati sarà possibile una migliore e più approfondita conoscenza del fenomeno dell'immigrazione nei modi in cui si è sviluppato nella nostra regione. Questa conoscenza permetterà una maggiore concretezza, degli interventi, una più mirata canalizzazione delle risorse e un coinvolgimento più razionale delle energie culturali, presenti nella nostra regione, che già da tempo, tra mille difficoltà e tra l'indifferenza, operano per rispondere alle esigenze più elementari dei cittadini immigrati.

In riferimento alle iniziative concrete l'obiettivo della legge è quello di aprire il campo di intervento delle leggi esistenti alle categorie degli immigrati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**



**GRUPPO CONSILIARE
DEL P.C.I.**

A tale scopo la proposta di legge del Gruppo consiliare del PCI prevede interventi per garantire il diritto al lavoro e alla formazione professionale, in sintonia con le iniziative dell'osservatorio del mercato del lavoro, dell'agenzia e della commissione regionale per l'impiego, il diritto allo studio, attivando le competenze e le procedure previste dalle specifiche leggi regionali, il diritto alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali, tra i quali l'accesso agli asili nido, e il diritto all'assistenza sanitaria così come viene assicurato ai cittadini pugliesi.

Quello della casa é il diritto più difficile da tutelare.

Nella legge oltre a garantire il diritto a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si prevedono le estensioni di agevolazioni previste da leggi regionali per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi singoli, nonché il finanziamento d'interventi di risanamento predisposti dagli enti locali, di complessi edilizi da assegnare agli immigrati,.

Si prevedono inoltre contributi a favore di quegli enti locali che debbono garantire l'accoglienza temporanea di lavoratori immigrati, utilizzati in lavori stagionali.

La stessa apertura del campo d'intervento delle leggi regionali agli immigrati é prevista nei settori delle attività produttive della cooperazione, all'associazionismo economico, all'artigianato e al commercio.

L'assistenza legale gratuita a favore degli immigrati in condizioni economiche particolarmente disagiate chiude gli interventi previsti a carico della Regione.

T I T O L O I

Principi generali

Art. 1 (Finalità)

La Regione Puglia, in attuazione di principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e le leggi dello Stato ed in particolare con la legge 30/12/1986 n. 943 e con la legge 26/2/1987 n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari, e alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza nel godimento di diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.

In particolare, la Regione, nell'ambito ed in attuazione delle leggi regionali che regolano la materia di sua competenza, assicura agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie

a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, alle prestazioni sociali e sanitarie, alle disponibilità di idonea abitazione

b) il mantenimento dell'identità linguistica, culturale e religiosa

c) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo

La regione, inoltre, promuove e realizza studi e ricerche sul fenomeno migratorio in Puglia.

Art. 2
(Destinatari)

Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della Puglia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, o di studio e a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati, che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico, non possono esercitare, nel Paese di origine, i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- 1) i lavoratori soggiornanti in Puglia per periodi di tempo limitato, in quanto assunti con contratti di lavoro stipulati con organizzazioni ed imprese straniere operanti sul territorio della Repubblica Italiana;
- 2) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale
- 3) i marittimi.

T I T O L O I I
Strumenti di partecipazione

Art. 3
(Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

E' istituita la Consulta Regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria, ed in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, abitazione;
- b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in attuazione alla presente legge;
- c) esprimere su ogni altro argomento sottoposte dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
- d) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti l'immigrazione;
- e) promuovere gli opportuni collegamenti con le consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni e con quelle nazionali;
- f) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
- g) proporre alla regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernente questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli stati dai quali provengono gli immigrati .

Art. 4

(Composizione della consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

All'atto della sua prima costituzione, successiva all'entrata in vigore della presente legge, la consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è composta da:

- a) il componente della Giunta regionale incaricato per i problemi dell'immigrazione, che la presiede;
- b) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia;
- c) un rappresentante designato dall'unione regionale delle province pugliesi;
- d) un rappresentante per ciascuna delle consulte locali istituite ai sensi della legge 30/12/1986 n. 943;
- e) un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazioni regionali ed iscritta all'albo di cui all'art. 5
- f) quattro rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuità, da almeno due anni, nella regione Puglia, attività a favore di immigrati extracomunitari;
- g) quattro rappresentanti per ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29/7/1947 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, che opera nella Regione Puglia per l'assistenza ai lavoratori extracomunitari;
- h) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, del turismo e del commercio, dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione designati, ciascuno, d'intesa tra le rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- l) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;
- m) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti dall'assemblea con voto limitato ad uno

Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

In occasione dei rinnovi della Consulta, il Consiglio stesso con proprio atto deliberativo, determina la composizione della Consulta anche in difformità da quanto previsto dal primo comma, al fine di assicurare la migliore funzionalità e la più efficace rappresentanza.

Art. 5

(Albo dell'associazione degli immigrati extracomunitari)

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari, determinando, contestualmente le modalità per l'iscrizione ad esso.

L'iscrizione all'albo di cui al primo comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 4.

I rappresentanti di cui al comma precedente devono essere residenti in un Comune della Puglia.

Al componenti della consulta, ad eccezione del presidente e del segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale n. 65/79.

Art. 6
(Costituzione della Consulta)

La consulta dell'immigrazione è costituita con decreto della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa Giunta, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale elegge i membri della Consulta sulla base delle designazioni pervenute dalle organizzazioni, enti ed associazioni di cui all'art. 4 entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui all'art. 4, 1° comma, lettera c) e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

Art 7
(Organizzazione della Consulta)

La struttura organizzativa della Consulta è composta dal Presidente, dal vice-presidente e dal comitato esecutivo.

Il Presidente della Consulta e il componente della Giunta regionale incaricato dei problemi dell'immigrazione.

Il vice-presidente è eletto dalla Consulta tra i membri previsti nel precedente art. 4, lett e).

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vice-presidente e da cinque membri della consulta eletti dalla stessa tra i suoi componenti in modo da garantire la maggioranza ai rappresentanti degli immigrati extracomunitari.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo stabilendone l'ordine del giorno.

Il vice-presidente collabora con il Presidente, può essere da questo delegato per la trattazione di affari specifici e può convocare e presiedere, d'intesa con lo stesso, il comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Consulta ed esprime pareri e proposte alla Giunta regionale circa l'attuazione del programma di interventi previsti dalla presente legge.

Art. 8

(Funzionamento della Consulta, Istituzione Comitato Tecnico)

La consulta è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Consulta, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La Consulta si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segreteria della consulta sono svolte dall'assessorato al lavoro.

A sostegno dell'attività della Consulta e dei suoi organi esecutivi viene istituito un comitato tecnico scientifico così costituito:

-tre funzionari regionali di 8° livello
-tre esperti sui problemi dell'immigrazione nelle discipline economico-giuridiche e sociologiche.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore al Lavoro o da un suo delegato.

Al Comitato Tecnico scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare proposte alla Consulta in ordine a iniziative di coordinamento con l'osservatorio del mercato del lavoro, con l'agenzia del lavoro, con la commissione regionale per l'impiego, al fine di predisporre ricerche e studi in riferimento alla domanda e all'offerta di lavoro degli immigrati, di promuovere azioni positive per la formazione professionale, per la riqualificazione, l'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) proporre un programma di attività di informazione sull'immigrazione e a favore degli immigrati in collaborazione con i Provveditorati agli Studi, le Università, con le Associazioni degli immigrati al duplice fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno migratorio e di favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
- c) collabora all'impostazione e organizzazione della Conferenza dell'immigrazione.

Ai membri del Comitato Tecnico-scientifico, non dipendenti della Pubblica Amministrazione, spetta il trattamento previsto all'art. per i membri della Consulta.

T I T O L O I I I

Programmazione e tipologie degli interventi

Art. 9

(Intesa tra Regione ed Enti Locali)

La regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stessa intese.

Art. 10
(Attività culturali)

La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti Locali, e in collaborazione con la Scuola, l'Università e le Associazioni che operano nel campo dell'immigrazione, attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di contrastare fenomeni di emarginazione.

In particolare la Regione programma:

- a) corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extra-comunitari;
- b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;
- c) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'Autorità scolastica;
- d) corsi formativi rivolti agli operatori degli Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati.

Art. 11
(Diritto allo studio)

La regione, nell'ambito degli interventi di cui lla L.R. 42/79 anche in collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica Regionale, con i Provveditorati agli Studi, sentita la Consulta Regionale dell'Immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli immigrati nella regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dell'obbligo. I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai paesi extracomunitari in via di sviluppo.

Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi, o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali sulla base della Commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite e del D.M.n. 416 del 30/12/1989.

Art. 12

(Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale)

Gli interventi di formazione, di riqualificazione, e di aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estese a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.

La Regione attua, d'intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 49/87 e n. 845/78, interventi di qualificazione professionale nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale con i Paesi di origine, finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualificato nei paesi di origine.

La regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della F.P. per sviluppare una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia con riferimenti alla cultura dei paesi di provenienza delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando come docenti esperti, immigrati in possesso degli idonei requisiti.

Art. 13
(Attività economiche)

La regione nell'ambito ed in attuazione delle leggi regionali:

- 1) agevola l'inserimento degli immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazioni previsti dalle leggi regionali
- 2) sostiene forme di associazionismo economico e di cooperazione
- 3) sostiene, altresì, nel rispetto delle normative vigenti in materia, quelle forme di associazionismo economico volte a facilitare l'importazione di merci prodotte nei paesi di provenienza
- 4) emana direttive agli enti locali al fine di assicurare adeguate collocazioni degli ambulanti nei mercati locali.

Art. 14

(Interventi socio-istituzionali e sanitari)

I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza sul territorio regionale sono ammessi a condizioni di parità con i cittadini italiani alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali; accedono inoltre al servizio di asilo nido, di cui alla legge regionale n. 86/84.

A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun comune, terrà conto dell'entità delle popolazioni extracomunitarie presenti nei comuni della Puglia ed emanerà le relative direttive.

La Regione Promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti sul territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato.

Art. 15

(Diritto alla casa)

I Comuni assegnano alloggi di edilizia residenziali pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione secondo la normativa fissata dalla legge regionale n. 54/84.

I lavoratori extracomunitari che risiedono in un comune della Puglia sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso, relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione di un alloggio. Allo scopo di favorire il reperimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa la Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi pubblici e privati da destinare agli immigrati e alle loro famiglie. Gli enti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredate di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario degli alloggi interessati all'intervento.

L'erogazione del contributo viene effettuata come segue:

- a) il 75% del contributo dopo la presentazione delle domande corredate dalla documentazione richiesta
- b) i restanti 25% a seguito di presentazione della idonea documentazione attestante l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento. La regione eroga contributi ai Comuni, alle Associazioni, agli Enti morali pubblici e privati che nelle zone in cui vi è un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie predispongono piani di accoglienza temporanea.

Per la modalità di erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalità previste nel terz'ultimo comma del presente articolo.

Art. 16
(Assistenza legale)

La Regione, sentita la consulta regionale per l'immigrazione, promuove progetti, anche a carattere sperimentale, per l'assistenza legale gratuita a favore di lavoratori extracomunitari immigrati in Puglia che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

Art. 17
(Contributi e convenzioni)

La regione sostiene:

- a) le funzioni di servizio sociale, culturale, assistenziale svolte senza fine di lucro dalle associazioni riconosciute, che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Puglia
- b) le attività promosse dalle associazioni di cui al precedente art. 5.

La Regione può ergoare contributi o stipulare convenzioni gratuite od onerose con le associazioni di cui al comma precedente in riferimento alle finalità di cui alla presente legge.

Le associazioni di cui al primo comma lettera a) per poter essere destinatarie di convenzioni o di contributi, dovranno essere regolarmente costituite da almeno tre anni ed aver svolto, per almeno un biennio, attività a favore degli immigrati sul territorio regionale.

I soggetti di cui al primo comma lettera b) per poter essere destinatari di convenzioni o di contributi, dovranno presentare alla Giunta regionale una proposta di programma annuale di attività. I destinatari del contributo regionale sono tenuti a presentare a consuntivo una relazione documentata atta a comprovare l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.

La mancata attuazione delle attività finanziate con contributo regionale comporta, se non giustificata, l'esclusione dai contributi per gli anni successivi e comunque il recupero delle somme erogate da parte della Regione.

T I T O L O V

Disposizioni finanziarie

Art. 18

(Norma finanziaria)

Agli oneri di spesa derivanti nel 1990 dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento su un nuovo capitolo di bilancio in corso di adozione di lire 500.000.000=.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consig-
liare permanente il